

Consiglio di Stato, sez. cons. atti normativi, 8.1.2007 (parere) Nomina e selezione dei direttori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS.

Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza dell'8 gennaio 2007
N. della Sezione:
3828/2006

OGGETTO:

MINISTERO DELLA SALUTE – Schema di regolamento recante “Disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico- IRCCS”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 100.1./3157-G/3072 del 22 settembre 2006, con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto presidenziale in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'adunanza del 9 ottobre 2006 e il relativo adempimento dell'Amministrazione;

Visto il nuovo testo di regolamento trasmesso dal Ministero della salute con nota del 21 dicembre 2006;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO

Con lo schema di regolamento in oggetto si intende disciplinare il procedimento di selezione, nomina e revoca del Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Il d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 258, recante “Riordino della disciplina degli istituti di ricovero a casa a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, commette al Ministro della salute l'esercizio del potere di nomina del direttore scientifico dei predetti istituti, sentito il Presidente della Regione interessata, salve le competenze statutarie delle Fondazioni e, per gli Istituti non trasformati, l'atto di intesa sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, intervenuto in data 1° luglio 2004 (art. 3, comma 4 e art. 5 del citato decreto legislativo).

In tale quadro, il regolamento in esame formulato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, si propone di disciplinare, fornendo le necessarie disposizioni integrative ed attuative, le attribuzioni del Ministro della salute in tema di procedimento di nomina del direttore scientifico.

Con precedente parere interlocutorio, reso nell'adunanza del 9 ottobre 2006, la Sezione aveva richiesto l'acquisizione dell'avviso del Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro concertante, risultando acclusi allo schema unicamente i pareri del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, nonché il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Con nota del 21 dicembre 2006, l'Amministrazione ha trasmesso i richiesti pareri ed un nuovo testo dello schema, riformulato alla luce delle proposte emendative espresse da detta Conferenza nella seduta del 14 dicembre 2006.

Può pertanto procedersi all'espressione del parere definitivo.

Lo schema consta di un solo articolo strutturato su quattro commi.

Il primo comma espone che oggetto dello schema è costituito dalla disciplina del potere di nomina del direttore scientifico spettante al Ministro della salute e richiama la fonte di tale potere rappresentata dagli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. La disposizione, inoltre, fa salve le competenze statutarie e quelle delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché il parere del Presidente della Regione in ordine al provvedimento di nomina, nei termini stabili dalla normativa vigente.

Il secondo e il terzo comma stabiliscono le modalità di scelta e di nomina del direttore scientifico. Un'apposita commissione, la cui composizione è stabilita dal terzo comma, è chiamata a selezionare una terna di candidati ritenuti idonei, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L'ultimo comma disciplina il potere del Ministro di revocare l'incarico ed indica i casi in cui tale potere può essere esercitato.

CONSIDERATO

In ordine al potere regolamentare esercitato, la Sezione non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme in esame investono esclusivamente la sfera delle attribuzioni del Ministro della salute inerenti alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, senza incidere in alcun modo sull'ambito riservato alla competenza delle regioni, in relazione alla quale è esplicitamente richiamata in premessa, la normativa primaria e l'intervenuto atto d'intesa previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003.

Ciò rende superflua la disposizione recata dal comma 1 dello schema in esame, che assume valore meramente introduttivo delle disposizioni precettive recate nei commi successivi, pertanto se ne propone l'espunzione dal testo.

Quanto alle indicazioni procedurali recate nell'attuale secondo comma dello schema, appare opportuna una più strutturata normazione, secondo il seguente schema:

“1. La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è effettuata dal Ministro della salute, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato e le regioni e delle competenze statutarie di cui all'art. 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2.giorni prima della scadenza dell'incarico è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande.

3. Le domande sono esaminate dalla commissione di cui al comma 4 che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna”.

Dovrà l'Amministrazione valutare la fissazione di un congruo termine per la presentazione delle domande, al fine di consentire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina.

Il comma successivo, che assume il numero 4, si presta alle seguenti osservazioni di ordine formale.

Si ritiene anzitutto preferibile riformulare il primo rigo nei termini seguenti: “La commissione è costituita con provvedimento del Ministro della salute ed è composta...”.

In ordine al rappresentante della regione, poi, si sottopone all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di sostituire l'espressione “rappresentante competente della” con “rappresentante designato dalla” eliminando in tal modo possibili equivoci in sede di applicazione della prescrizione.

Il comma, inoltre, reca un evidente refuso che sembra attribuire al consiglio di amministrazione delle fondazioni il potere di revoca, che è invece riservato al Ministro. A ciò deve porsi rimedio correggendo l'espressione “ovvero dal consiglio di amministrazione” con “ovvero il consiglio di amministrazione”.

Sempre in tale comma, la lettera b) prevede la possibilità di revoca in caso di responsabilità “grave e reiterata”. Pur rilevando che identica formulazione è adottata, in tema di responsabilità per gli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si

segnala all'Amministrazione l'opportunità di adottare, per la sua maggiore incisività, la formula "grave o reiterata", già utilizzata – ad esempio – in materia di responsabilità dirigenziale dall'art. 109 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nello stesso comma, al terzo e quarto rigo le "lineette" vanno sostituite con altrettante virgole. Va altresì eliminata la virgola dopo le parole "è revocato".

Il comma, infine, è eccessivamente lungo e complesso; è opportuno frazionarlo nei termini seguenti:

"5. L'incarico di cui al comma 1 è revocato dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata e il consiglio di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto di intesa 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 26 luglio 2004, n. 173, per gli IRCSS non trasformati in fondazioni, ovvero il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per le fondazioni IRCCS, in caso di:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) responsabilità grave o reiterata;
- c) in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale.

6. La revoca è adottata con il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle clausole del contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinate dall'articolo 2230 del codice civile."

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

Visto

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)